

Codice A1103A

D.D. 24 maggio 2022, n. 301

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 76 FOR/2017).**



**ATTO DD 301/A1103A/2022**

**DEL 24/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 76 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 4716 del 20/09/2017 dal Corpo Carabinieri Forestali dello Stato Comando provinciale di Novara a carico del sig. *omissis*, nei confronti del quale con processo verbale n° 21 del 19/08/2017 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati in data 18/08/2017, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11.2 della L.r. 21/2013 per accensione fuochi in periodo non di massima pericolosità (che sarebbe stata dichiarata solo il 21 agosto).

Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

Atteso che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689 nè pagato la misura ridotta di cui al richiamato verbale di accertamento;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;

- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 14, c.1;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

*determina*

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,  
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

**INGIUNGE**

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 510,61 di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella